

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 518458)

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2023, n. 29

Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve" in materia di costituzione coattiva di servitù.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21, le parole: "*e di pista*" sono sostituite dalle seguenti: "*, di pista e dei sistemi di innevamento programmato*".

Art. 2**Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21
"Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi
di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 sono inseriti i seguenti:

"1 bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell'indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l'imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio."

Art. 3**Clausola di neutralità finanziaria.**

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione del Veneto.

Art. 4
Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 12 dicembre 2023

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 2 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 "Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve".

Art. 3 - Clausola di neutralità finanziaria.

Art. 4 - Entrata in vigore.

Dati informativi concernenti la legge regionale 12 dicembre 2023, n. 29

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Federico Caner, ha adottato il disegno di legge con deliberazione 12 settembre 2023, n. 25/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 13 settembre 2023, dove ha acquisito il n. 226 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Seconda Commissione consiliare;
- La Seconda Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 14 novembre 2023;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Giovanni Puppato, e su relazione di minoranza della Seconda commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 5 dicembre 2023, n. 29.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Giovanni Puppato, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la legge regionale 21 novembre 2008, n. 21 “Disciplina degli impianti a fune adibiti a servizio pubblico di trasporto, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato e della sicurezza nella pratica degli sport sulla neve”, regola, in armonia a quanto disposto dall’articolo 4, comma 3 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 40, la costituzione coattiva di servitù connesse alla gestione degli impianti a fune, delle piste e dei sistemi di innevamento programmato nell’ambito delle cosiddette aree sciabili attrezzate.

In particolare si prevede che, a corredo della documentazione da presentare per il rilascio delle previste autorizzazioni per gli impianti, le piste e i sistemi di innevamento, il soggetto gestore delle aree sciabili presenti alla Provincia territorialmente competente una dichiarazione di disponibilità dei terreni ove si vanno a realizzare tali infrastrutture.

Invero, la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. In tal caso il soggetto autorizzato dovrebbe provvedere a presentare un’istanza all’Ente provinciale competente per la costituzione coattiva della servitù.

Il presente disegno di legge prevede la modifica dell’articolo 13 della legge regionale n. 21/2008 al fine di procedimentalizzare l’ipotesi appena sopra descritta.

Con lo stesso disegno di legge si apporta inoltre un’integrazione all’articolo 3, comma 1, lettera f) della medesima disciplina regionale, con la quale si inseriscono, oltre agli impianti a fune e alle piste, anche gli impianti di innevamento programmato tra le infrastrutture per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva di servitù. Ciò in evidente coerenza a quanto già disposto dal vigente testo di legge all’articolo 45, comma 5 avente riguardo il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione dei sistemi di innevamento programmato nonché il citato articolo 13 che disciplina la costituzione coattiva di servitù.

La Giunta regionale ha presentato alla Presidenza del Consiglio regionale, in data 13 settembre 2023, il disegno di legge n. 25/DDL, che ha assunto il numero 226 tra i progetti di legge depositati nel corso della legislatura ed assegnato il 15 settembre in sede referente alla Seconda Commissione.

Acquisiti i pareri favorevoli della Prima Commissione (espresso in data 8 novembre 2023), della Sesta Commissione (espresso in data 8 novembre 2023) e del Consiglio delle Autonomie Locali (espresso in data 23 ottobre 2023), ed essendosi avvalsa, in sede d’esame, dell’assistenza giuridica garantita dal Servizio Affari Giuridici e Legislativi del Consiglio e dell’assistenza tecnica delle strutture regionali competenti, la Seconda Commissione nella seduta del 14 novembre 2023 ha concluso i propri lavori in ordine al progetto di legge n. 226 e lo ha approvato a maggioranza.

Hanno espresso voto favorevole: il Presidente Rizzotto ed i Consiglieri Bet, Bisaglia, Centenaro, Sponda e Zecchinato (Zaia Presidente), Dolfin e Puppato (Liga Veneta per Salvini Premier), Formaggio (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni) e Venturini (Forza Italia - Berlusconi - Autonomia per il Veneto).

Hanno espresso voto di astensione: i Consiglieri Bigon, Montanariello e Zanoni (Partito Democratico Veneto).”;

- Relazione di minoranza della Seconda Commissione consiliare, relatore il consigliere Andrea Zanoni, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

cercherò di essere sintetico, vista anche la giornata ricca di emozioni. Questa è una norma che riguarda la costituzione coattiva di servitù per gli impianti a fune. In realtà riguarda le piste, i sistemi di innevamento programmato e le aree sciabili attrezzate. Dobbiamo quindi considerare che abbiamo diversi soggetti interessati. Abbiamo quelli che sono interessati a costituire la servitù coattiva, ma ci sono anche i soggetti passivi, quelli che devono subire la servitù. Quindi si tratta di una norma che va a intaccare determinati interessi per garantirne altri. Si dice che quando viene meno la disponibilità di questi terreni bisogna realizzare questo tipo di servitù. Si prevede inoltre che la disponibilità dei terreni da parte del soggetto gestore potrebbe venire meno anche nel corso della durata della stessa autorizzazione. Vengono quindi inseriti nella norma gli impianti a fune e piste, oltre agli impianti di innevamento programmato con le infrastrutture, per le quali le Province sono competenti per la costituzione coattiva delle servitù.

È una norma che prevede, all'articolo 2, comma 1, nella parte che inserisce il comma 1 ter all'articolo 13 della legge regionale n. 21/2008, che nelle more della conclusione di questo procedimento per l'imposizione coattiva delle servitù, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio. Quindi addirittura può utilizzare quel terreno ancora prima che sia terminato il procedimento per l'imposizione coattiva della servitù. Credo sia una norma quindi che garantisce coloro che esercitano queste attività relative agli impianti di innevamento. Però, in qualche modo va a incidere anche pesantemente nei confronti degli altri soggetti, quelli che si ritrovano con la servitù.

Detto questo, ringrazio comunque il collega Puppato per aver presentato l'emendamento, perché altrimenti, senza di esso, la legge non sarebbe entrata in vigore.

Sicuramente è un emendamento utile. Annuncio già in discussione generale l'intenzione di voto, che è quella, per i motivi detti, di astensione del nostro Gruppo.”

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 1

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 3 - Competenze delle province.

1. Sono conferite alle province, con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di una sola provincia, le seguenti funzioni:

- a) la concessione di linea, l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio degli impianti;
 - b) l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'apertura al pubblico esercizio delle piste;
 - c) l'autorizzazione alla realizzazione dei sistemi di innevamento programmato;
 - d) l'autorizzazione alla realizzazione delle infrastrutture complementari ed accessorie agli impianti, alle piste ed ai sistemi di innevamento programmato;
- d bis) l'autorizzazione paesaggistica e l'adozione dei provvedimenti di vigilanza, cautelari e sanzionatori nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d);
- e) la modifica, la sospensione, la decadenza, il trasferimento ed il rinnovo delle concessioni e delle autorizzazioni;
 - f) la costituzione coattiva delle servitù di impianto, *di pista e dei sistemi di innevamento programmato*;
 - g) l'approvazione delle tariffe per l'utilizzo degli impianti e delle piste sulla base dei criteri determinati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b);
 - h) l'approvazione del regolamento di esercizio degli impianti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 “Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto” e successive modificazioni nonché del regolamento dell'esercizio delle piste da sci;
 - i) la trasmissione al dirigente della struttura regionale competente in materia di mobilità dei dati relativi agli impianti ed alle piste, secondo le modalità determinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere e) e g);
 - l) la vigilanza sull'osservanza delle norme della presente legge nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative ai sensi del Titolo VI.

2. Con riferimento agli impianti ed alle piste che si estendono sul territorio di più province, le funzioni di cui al comma 1 spettano alla provincia nel cui territorio ricadono in maniera prevalente gli impianti e le piste.”

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale n. 21/2008, come modificato dalla presente legge, è il seguente:

“Art. 13 - Costituzione coattiva di servitù.

1. Qualora il soggetto autorizzato non abbia la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema d'innevamento programmato la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza rappresenta il presupposto per chiedere la costituzione coattiva di servitù previo pagamento dell'indennità. La costituzione coattiva di servitù non è ammessa nel caso di terreni di uso civico o di beni costituenti patrimonio antico delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 “Riordino delle Regole” e successive modificazioni.

1 bis. Il procedimento per l'imposizione della servitù è altresì richiesto dal soggetto autorizzato qualora, in corso di autorizzazione, perda per fatti sopravvenuti, la disponibilità dei terreni interessati dall'impianto, dalla pista o dal sistema di innevamento.

1 ter. Nelle ipotesi di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare la perdita della disponibilità alla provincia e contestualmente a presentare apposita istanza per chiedere la costituzione coattiva di servitù, previo pagamento dell'indennità. A seguito della comunicazione e contestuale istanza, la provincia, sulla base di quanto stabilito dagli articoli 20, comma 2, 37, comma 4 e 45, comma 5, accerta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, quale presupposto per adempiere alla richiesta di costituzione coattiva di servitù. Nelle more della conclusione del procedimento per l'imposizione coattiva di servitù, di cui al comma 1 bis, il soggetto autorizzato, salvo che emergano situazioni contingibili di pericolo o danno per gli utenti, può proseguire il pubblico esercizio.

2. La costituzione coattiva di servitù è disposta dalla provincia che contestualmente determina l'ammontare dell'indennità.

3. La determinazione dell'indennità è stabilita, in base alla legislazione vigente in materia, considerando due parametri: la diminuzione del valore del bene, duratura o transitoria, anche in rapporto alla sua destinazione ed il compenso dovuto per l'uso del bene altrui. L'indennità è corrisposta mediante canoni annui con sistemi di aggiornamento automatico o mediante la loro capitalizzazione in unica soluzione.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione infrastrutture e trasporti